



Il decreto ingiuntivo

PROFILI GENERALI

ESECUTORIETÀ

ACCENNI SULLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA

FRANCESCO LETTIERI

25/10/2019

Agenda

- ❖ Decreto ingiuntivo - profili generali
- ❖ La notifica del decreto ingiuntivo ex art. 643 C.P.C.
- ❖ Esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c.
- ❖ Presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I. ex art. 642 c.p.c.
- ❖ Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione e sospensione ex art. 648 c.p.c.
- ❖ Esecutività e rapporti con la procedura fallimentare
- ❖ Esiti del giudizio di opposizione ex art. 653 c.p.c.
- ❖ Il caso di specie Giur. It., 2018, 4, 881
- ❖ Decreto ingiuntivo e fatturazione elettronica

Decreto ingiuntivo - Profili generali:

La disciplina di tale istituto è collocata nel **Libro IV dei Procedimenti speciali** del codice di rito e specificamente agli **art. 633 e ss c.p.c.**, finalizzato ad ottenere soddisfazione delle pretese creditorie, e prevede una cognizione sommaria, inizialmente senza contraddittorio, con la quale si giunge ad un decreto di condanna.

È possibile richiedere al Giudice, «inaudita altera parte», l'emanazione di un provvedimento che **obblighi** il debitore a corrispondere il quantum preteso dal ricorrente.


Art. 663 e ss C.P.C. – Condizioni di ammissibilità

Il **credito** vantato deve essere:

- certo
- liquido
- esigibile

«Nulla executio sine titulo»


La **pretesa** portata all'attenzione del Giudice della fase monitoria deve essere fondata su **prova scritta**.



il Giudice, previa eventuale richiesta di integrazione documentale, emette il **decreto ingiuntivo**, con cui ordina al debitore di pagare entro i termini di legge (**40 giorni** dalla ricezione della notifica) ovvero di proporre l'opposizione nei medesimi termini.

LE DUE FASI:

Si articola in due fasi tra loro successive:



La prima fase (monitoria in senso stretto) è **sempre necessaria** e si sviluppa dal momento del deposito del ricorso a quello della notifica del decreto ingiuntivo, ovvero della pronuncia del decreto di condanna, dando vita ad un procedimento sommario tipico, caratterizzato da una cognizione parziale (per l'assenza di contraddittorio) e si conclude, a seguito di una valutazione sommaria, a carattere esclusivamente documentale.

La seconda fase, invece, è **solamente eventuale** e viene introdotta su iniziativa del soggetto ingiunto, il quale - con la notifica di un atto di citazione - propone **opposizione** al decreto ingiuntivo notificatogli, introducendo un processo ordinario disciplinato dalle regole della cognizione piena ed esauriente e destinato a concludersi con una sentenza che direttamente (in caso di accoglimento, anche parziale, dell'opposizione) o indirettamente (in caso di rigetto dell'opposizione e di conferma del decreto ingiuntivo) detterà il regolamento sostanziale della res controversa.

La più importante tra le condizioni speciali di ammissibilità dell'istanza monitoria è rappresentata dalla necessità che a fondamento del credito azionato venga fornita una **prova scritta**.

La notificazione del decreto ingiuntivo


La notifica ex art. 643 C.P.C.




Premesso che il ricorso e il decreto DEVONO ESSERE NOTIFICATI per copia autentica, nel **temine di 60 giorni** dalla pronuncia.



Qualora la notificazione non sia eseguita nei termini stabili diventa **inefficace**, ma la domanda può essere riproposta.




la **mancata notifica del ricorso** e del decreto, è indice di **volontà del creditore** di avvalersi del provvedimento, ed involge una presunzione di abbandono del titolo.



L'**eventuale notificazione del decreto** oltre la scadenza del termine, pur comportando l'inefficacia del provvedimento, è comunque qualificabile come **notifica** di una domanda giudiziale

Decreto ingiuntivo: in caso di notifica oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.

Il rimedio per far dichiarare l'inefficacia dello stesso è solo l'**opposizione** al decreto ingiuntivo, **tempestiva ex art. 645 c.p.c. o tardiva ex art. 650 c.p.c.** (se ricorrono termini e presupposti).



HP: la tardività della notificazione, anche se comporta l'inefficacia del decreto ingiuntivo, **non esclude** la qualificabilità del ricorso per ingunzione come domanda giudiziale, sulla quale si costituisce il rapporto processuale per iniziativa della parte convenuta.



Il giudice

Si pronuncerà sia sull'eccezione di rito, che sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento monitorio.

Il decreto ingiuntivo notificato tardivamente, non opposto nei termini e con le modalità previste dagli artt. 645 e 650 c.p.c., può essere dichiarato esecutivo, in quanto la tardività della notifica, secondo un orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, non è un'eccezione rilevabile d'ufficio. (Cassazione civile, sez. III, n. 3908, del 29/02/2016).



Esecutività del decreto ingiuntivo:

Ex Art. 647 c.p.c.: (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente)

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il **decreto**, su istanza anche verbale del ricorrente, lo **dichiara esecutivo**.



il giudice deve ordinare che sia **rinnovata la notificazione**, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

il giudice dispone la **rinnovazione della notifica** del decreto, se ritiene che l'ingiunto non ne abbia avuto conoscenza per l'irregolarità della notifica o per cause a lui non imputabili. Si tratta di un'ulteriore forma di tutela disposta dalla legge in favore dell'intimato.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'**art. 650 c.p.c.**
Il debitore può proporre opposizione anche tardiva, purché non siano decorsi 10 giorni dal 1° atto di esecuzione e qualora ricorrano i presupposti.

L'esecutività che acquista il decreto non opposto nei termini stabiliti dalla legge è pari a quella di una **sentenza di condanna passata in giudicato**, ed ha **per oggetto** la domanda del ricorrente, l'esistenza e la validità del rapporto sul quale si fonda lo specifico effetto giuridico dedotto; nonché l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e non dedotti con l'opposizione.

Presupposti per la concessione dell'esecuzione provvisoria del D.I.


PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA DEL D.I.

Ex art 642 c.p.c.

- Credito fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente;
- Pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
- Produzione da parte del ricorrente, in sede di deposito del ricorso di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere.

In tali ipotesi, il giudice può imporre al ricorrente il versamento di una cauzione.

- L'elenco dei casi previsti dal primo comma si ritiene tassativo secondo l'opinione dottrinale prevalente, mentre,
- nel caso in cui vi sia un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, il giudice può valutare discrezionalmente la possibilità di concedere la provvisoria esecuzione al decreto concesso. Generalmente viene concessa nel caso in cui il debitore versi in stato di dissesto tale da far presumere la reale sussistenza di un pregiudizio per le ragioni creditizie.
- L'attività ex **art.647 c.p.c.** è necessaria anche nel caso in cui il provvedimento monitorio sia stato reso esecutivo in via provvisoria.



Provvisoria esecutività vs dichiarazione di esecutorietà



Decreto provvisoriamente esecutivo

attribuisce al creditore il potere di agire con l'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. In questo modo, il titolo diventa il presupposto per l'esercizio dell'azione esecutiva, indipendentemente dall'accertamento del diritto sostanziale sottostante. Si tratta di un beneficio che il giudice può riconoscere al creditore in determinati casi.
(art. 642 e 648 c.p.c..)

Un decreto provvisoriamente esecutivo può anche essere opposto e la provvisoria esecutività può mantenersi anche in pendenza di opposizione.



È opportuno non confondere la provvisoria esecutività/esecutorietà del decreto con la dichiarazione di esecutorietà (Cass. sez. civ. n. 2519/2017, n.21583/2018).

ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE

(Art. 648 c.p.c.)

Qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. il Giudice, in corso di causa, se l'opposizione non è fondata **su prova scritta o di pronta soluzione**, PUÒ concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto.

Il giudice **concede l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate**, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DI OPPOSIZIONE

(Art. 649 c.p.c.)

Qualora ricorrano **gravi motivi**, il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, PUÒ, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'art. 642 c.p.c.

Il debitore opponente può proporre l'istanza di sospensione già nell'atto di citazione con cui si oppone al decreto ingiuntivo. Inoltre, si precisa che l'istanza di sospensione può essere presentata anche in seguito ad opposizione tardiva **ex art. 650 c.p.c.**

La valutazione dei gravi motivi è rimessa alla discrezionalità del giudice. Si considerano tali sia la probabile fondatezza dell'opposizione, sia la sussistenza del pericolo di danno che può derivare all'opponente dall'esecuzione del decreto. Ancora, possono configurare gravi motivi anche la mancanza dei presupposti richiesti dal codice di procedura civile per l'emanazione del decreto ingiuntivo o l'assenza di quelli previsti per l'originaria concessione della provvisoria esecutività allo stesso di cui all'**art. 642 del c.p.c.**

Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione e sospensione

Esecutività e rapporti con la procedura fallimentare:

IL DECRETO DI ESECUTORIETÀ DI CUI ART. **EX ART. 647 C.P.C.** È QUELLO CHE SANCISCE CHE IL DECRETO È PASSATO IN GIUDICATO, ED È UN ATTO FORMALE CHE LA GIURISPRUDENZA ORMAI CONSOLIDATA DELLA SUPREMA CORTE RITIENE IMPRESCINDIBILE PER L'OPPONIBILITÀ ALLA PROCEDURA FALLIMENTARE. INFATTI, OGNI CREDITO DEVE ESSERE ACCERTATO NEL CONCORSO DEI CREDITORI AI SENSI DELL'**ART.52 L.FALL.**



il decreto ingiuntivo è **opponibile al fallimento** solo se è intervenuta dichiarazione di esecutorietà in data **anteriore** a quella di fallimento



costituisce quindi, titolo per l'ammissione del decreto allo stato passivo, senza possibilità di esclusione, non essendo consentito al Curatore ed al Giudice Delegato rimettere in discussione l'esistenza del credito, (**Cass. n. 28553/2011, n. 22549/2010, n. 22959/2007**).

IN CASO DI FALIMENTO DEL DEBITORE

occorre valutare se in caso di estinzione del processo di opposizione la data in cui il decreto acquista esecutività è quella in cui l'ordinanza di estinzione non è più opponibile (ex art.308 cpc), oppure se la data in cui il decreto acquista efficacia esecutiva è quella in cui il giudice esegue il controllo previsto dall'**art. 647 C.P.C.**

IN CASO DI ESTINZIONE DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

deve essere applicato quanto previsto dall'**art. 653 C.P.C.**, che, a differenza dell'**art. 647 C.P.C.**, riconosce l'automatica esecutività del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio di opposizione proposto ai sensi dell'**art. 653 C.P.C.** (**Cass. civ.VI, n.3987/2016**).



E' DEL RESTO INCONTESTABILE CHE IL DECRETO PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO NON SIA EQUIPARABILE ALLA SENTENZA NON ANCORA PASSATA IN GIUDICATO, LA QUALE VIENE PRONUNCIATA NEL CONTRADDITTORIO DELLE PARTI, ED È, COME TALE, TOTALMENTE PRIVO DI EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL FALLIMENTO, (**CASS. CIV.SEZ.I, N. 20665/2019**).

Esiti del giudizio di opposizione

POSSIBILI ESITI DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE



ACCOGLIMENTO DELL'OPPOSIZIONE

Il decreto ingiuntivo viene dichiarato nullo



ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'OPPOSIZIONE (Art. 653 c.p.c.)

Il titolo esecutivo è costituito **esclusivamente dalla sentenza.**

Gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.



RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE (Art. 653 c.p.c.)

Conferma del d.i.
Il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.



ESTINZIONE DEL PROCESSO DI OPPOSIZIONE (Art. 654 c.p.c.)

L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'**art. 653 c.p.c.** è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione.
Il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.



Il caso di specie Giur. It., 2018, 4, 881:

Il Tribunale di Asti ha affrontato la questione, riguardo alla **riassunzione del processo esecutivo sospeso con ordinanza ex art 649 c.p.c.**

Premessa

La sentenza del tribunale di Asti affronta due temi principali: il rapporto tra **la sospensione** disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo provvisoriamente esecutivo e i riflessi sul procedimento esecutivo già iniziato, nonché il termine entro il quale deve essere **riassunto** il processo esecutivo in caso di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo.

Il caso

Sulla base di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo il creditore iniziava l'esecuzione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dell'opposizione, con ordinanza emessa ai sensi dell'**art. 649 c.p.c.**, sospendeva l'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudizio di merito si concludeva con il rigetto dell'opposizione e la sentenza viene confermata dalla Corte di Appello, la quale rigettava il ricorso (proposto avverso la sentenza di primo grado da parte del debitore opponente e soccombente nel giudizio di primo grado). Il creditore aveva depositato l'istanza di riassunzione del processo esecutivo e cioè entro i sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di appello. Il debitore esecutato aveva però qualche giorno prima già depositato una istanza di estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti, respinta con provvedimento del giudice dell'esecuzione, oggetto di reclamo al tribunale.



Il **Tribunale**, in sede di reclamo, pur non accogliendo i motivi a sostegno del ricorso, dichiarava d'ufficio **l'estinzione del processo esecutivo** per mancata osservanza del termine semestrale di riassunzione previsto dall'**art. 627 c.p.c.**



Il **collegio**, dichiarava d'ufficio **l'estinzione del processo esecutivo per tardiva riassunzione del processo, enunciando due principi:**

-  **a)** non occorre attendere il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto per consentire la ripresa del processo esecutivo è sufficiente la sentenza di primo grado;
-  **b)** il termine di riassunzione deve essere individuato in quello di sei mesi successivi alla pronuncia di primo grado perché, in mancanza, il processo esecutivo si estingue ai sensi dell'**art. 630, 2° comma, c.p.c.** (inattività delle parti).

..segue il caso



Per inquadrare correttamente il problema, è utile ricordare che **l'art. 649 c.p.c.** consente al giudice, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, di sospendere con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'**art. 642 c.p.c.**

Il caso

Nel momento in cui il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo sospende la provvisoria esecuzione del decreto, gli effetti sospensivi si riverberano immediatamente sul processo esecutivo nel frattempo intrapreso dal creditore opposto. È, infatti, consolidato il principio in base al quale la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non determina l'improcedibilità dell'azione esecutiva, ma soltanto la sospensione del processo esecutivo (**Cass., 4 giugno 2013, n. 14048**): non viene meno il titolo, nella sua intrinseca natura e funzione di accertamento della sussistenza di un credito, ma il provvedimento sospensivo incide esclusivamente sulla efficacia esecutiva, cioè sulla sua intrinseca idoneità a fondare un processo esecutivo. Ne consegue, sempre secondo il **consolidato orientamento**, che il provvedimento emesso ai sensi dell'**art. 649 c.p.c.** non comporta la sopravvenuta illegittimità degli atti esecutivi già compiuti, in quanto la sospensione spiega effetti ex nunc.



Decisione tribunale

La decisione del tribunale è motivata sulla circostanza che, pur non applicandosi **l'art. 627 c.p.c.**, deve essere comunque osservato il termine semestrale previsto da tale norma,

Per comprendere la portata della decisione del tribunale astigiano, è opportuno precisare che non vi è alcuna norma all'interno del nostro ordinamento che disciplina i termini e le modalità di **riassunzione del processo esecutivo sospeso, a seguito della sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo** quando, in quel giudizio, il giudice ha disposto la sospensione ai sensi dell'**art. 649 c.p.c.**; è opportuno ricordare, altresì, che **l'art. 627 c.p.c.** «*prevede che il processo esecutivo deve essere riassunto, con ricorso, nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione e, in ogni caso, non più tardi di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di primo grado o dalla comunicazione della sentenza di appello che rigetta l'opposizione*».

Il caso - le soluzioni prospettate:

Questo è stato oggetto di ricorso per cassazione ma non è stata esaminata nella sua complessità in quanto la Corte di Cassazione, con la **sent. n.18539, settembre 2007**, si è limitata a sostenere che la norma art.627 cpc opera nel solo ambito delle opposizioni di merito all'esecuzione.

Si poneva la questione di **individuare la disciplina** applicabile per la riassunzione del processo esecutivo in questione.

soluzione

A tal proposito è stata richiamata la (**sentenza Cass. n. 7760, 29 marzo 2007, confermata da Cass. n. 23325 18 novembre 2010**), stabiliva che la norma applicabile, in mancanza di un'apposita previsione, è quella dell'**art. 297 c.p.c.**, "poiché trattasi di disposizione che, sebbene dettata per il processo di cognizione, si presta a regolare anche il processo esecutivo, qualora ricorra un'analogia di situazione processuale".

*«Se a seguito del provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di **tre mesi** dalla cessazione della causa di sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia».*

Se, dunque, l'**art. 627 c.p.c.** regola esclusivamente la riassunzione del processo esecutivo sospeso dal giudice dell'esecuzione (nei tre casi di opposizione all'esecuzione, agli atti esecutivi e di terzo), come **ritiene la giurisprudenza e come ritenuto dal Tribunale** con la sentenza in commento, suscita qualche dubbio l'ulteriore passo di quest'ultima ove si sostiene che, pur non applicandosi la norma al caso in esame, si deve comunque prendere in considerazione il termine di sei mesi (previsto dalla norma), facendolo decorrere dalla data di deposito della sentenza di primo grado, non come mera facoltà ma come **obbligo** comportante, in caso di inosservanza, l'estinzione di diritto. (in mancanza di previsione legislativa, al processo esecutivo è comunque applicabile la disciplina dell'**art. 297 c.p.c.**).

Decreto ingiuntivo e fatturazione elettronica

In linea di massima non cambia quasi nulla: la fattura rimane sempre quel documento contabile emesso da chi esegue la prestazione.



Cosa cambia

Con l'introduzione della fattura elettronica obbligatoria, quasi per tutti, dal **1° gennaio 2019**, i presupposti per ottenere una ingiunzione di pagamento non cambiano, ma ci sono delle **novità** per quanto riguarda la presentazione di prove scritte presso il tribunale.

- Il requisito di accessibilità per ottenere il provvedimento quindi è la presentazione di **prove certe**.

(Detto ciò va sottolineato, che fino ad ora, era necessario allegare al ricorso l'estratto conto notarile autentico, per dimostrare la validità del documento.)

- Con l'introduzione della fattura elettronica, tale operazione non è più necessaria, dato che con il **sistema di Interscambio**, SDI, vengono generati documenti autentici e non modificabili, garantiti dalla marca temporale e dalla firma digitale.

Dopo aver prodotto il documento e averlo inviato al destinatario attraverso il **SDI**, viene emessa una ricevuta di consegna, ovvero un duplicato conforme all'originale della fattura elettronica.

- Non si tratta quindi di semplici copie informatiche ma di documenti con preciso valore giuridico, che si possono allegare al ricorso per decreto ingiuntivo su fattura.

Sarà possibile, quindi, produrre in giudizio tali "duplicati informatici", provenienti da un "terzo qualificato" quale L'Agenzia delle Entrate, assolutamente indistinguibili dai loro originali.

Una volta emessa, la fattura elettronica va conservata con gli **appositi software** adibiti alla gestione di tali documenti.

Decreto ingiuntivo e fatturazione elettronica



Prima dell'introduzione della fatturazione elettronica, chi vantava un credito, per ottenere un decreto ingiuntivo, doveva fornire la prova scritta del proprio credito tramite la produzione di documentazione sottoscritta dal debitore oppure degli estratti autentici delle scritture contabili.

Adesso per fornire una prova scritta del credito, al posto delle vecchie scritture contabili autenticate dal notaio, è possibile allegare al ricorso per decreto ingiuntivo i duplicati informatici presenti nel **SDI**, che hanno il medesimo **valore giuridico** del documento informatico originario, rendendo così superflua l'autentica notarile.

Valore probatorio

La **Cass.Sentenza n. 9542/2018**, sottolinea come il documento fiscale sia certamente utile per l'emissione di un decreto ingiuntivo su fattura, ma **non sufficiente** per dimostrare la fondatezza della pretesa in un procedimento ordinario.

Ha precisato che la fattura costituisce una prova scritta tale da **legittimare** l'emanazione di un decreto ingiuntivo, aggiungendo, tuttavia, che tale valenza probatoria **non può** riconoscersi anche nel caso in cui venga presentata la relativa opposizione.

Nel procedimento di opposizione all'ingiunzione incombe sul creditore opposto l'onere di fornire nuove prove per integrare la documentazione offerta in fase monitoria.

Vantaggio

Il **vantaggio** della fattura elettronica nell'ambito del procedimento per decreto ingiuntivo si limita a rendere **superflua** l'autentica notarile, ed evitando di sostenere le relative spese. Il creditore potrà così usufruire di un procedimento più **snello ed economico** rispetto al precedente e così dare impulso alle proprie azioni di recupero con maggiore **tempestività**.

Grazie per l'attenzione.

“Il diritto è la più efficace scuola della fantasia.
Mai poeta ha interpretato la natura così liberamente
come un giurista la realtà”

Jean **Giraudoux**

STUDIO LEGALE
HLG
GARGANI